



# **Policy per la gestione delle operazioni con soggetti collegati**

## Indice

1.	Premessa.....	3
2.	Normativa di riferimento e definizioni .....	4
3.	Identificazione e censimento dei soggetti collegati .....	7
4.	Limiti .....	8
5	Procedure deliberative .....	9
5.1	Politica di gestione .....	9
5.2	Operazioni con soggetti collegati .....	11
5.2.1	Casi di esenzione .....	13
5.3	Operazioni di maggiore rilevanza .....	14
5.3.1	Fase istruttoria .....	14
5.3.2	Fase deliberativa.....	17
5.4	Operazioni di minore rilevanza.....	18
5.4.1	Fase istruttoria .....	18
5.4.2	Fase deliberativa.....	18
5.5	Operazioni ordinarie .....	19
5.6	Operazioni di importo esiguo .....	19
5.7	Operazioni ex art. 136 TUB .....	19
5.8	Operazioni del personale più rilevante .....	20
5.9	Operazioni urgenti.....	21
5.10	Delibere quadro .....	22
6	Controlli interni .....	22
7	Flussi informativi .....	24
8	Aggiornamento della policy .....	25
9	Destinatari e diffusione .....	25

## 1. Premessa

Il presente documento disciplina le operazioni con i soggetti collegati al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con conseguente esposizione a rischi non adeguatamente presidiati, ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati".

Il documento tiene altresì conto del Provvedimento di Banca d'Italia del 30 giugno 2021 con il quale l'Autorità di Vigilanza ha disposto l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della Direttiva UE 2013/36 (CRD IV), così come modificata dalla Direttiva UE 2019/878 (CRD V) in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.

Tale Circolare individua i seguenti specifici presidi per il rischio sopra menzionato:

- limiti prudenziali alle attività di rischio assunte nei confronti dei soggetti collegati;
- specifiche procedure deliberative, che integrano i limiti prudenziali per preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i soggetti terzi da condotte espropriative;
- assetti organizzativi e di controllo che consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Il documento declina i presidi così individuati dalla normativa di vigilanza nella struttura organizzativa con la finalità di disciplinare la gestione e il controllo delle operazioni con soggetti collegati.

Nel dettaglio, di seguito sono riportate le attività caratterizzanti il processo di gestione delle operazioni con i soggetti collegati:

- identificazione dei soggetti collegati;
- valutazione delle operazioni con i soggetti collegati;
- individuazione dei flussi informativi e dell'attività di verifica posta in essere dagli organi e dalle funzioni aziendali, per i rispettivi ambiti di competenza.

## 2. Normativa di riferimento e definizioni

La normativa di riferimento per l'individuazione dei presidi ai rischi a cui la banca è esposta nello svolgimento delle proprie attività con i soggetti collegati è rappresentata dalla già citata Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati".

Oltre a tale disciplina normativa, si fa riferimento anche a quanto previsto da:

- Codice Civile, con riferimento alle previsioni contenute nel Libro V, Titolo V, "Delle società";
- Testo Unico Bancario (di seguito anche "TUB"), Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;
- Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Ai fini della presente policy si definiscono:

- "parte correlata", i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la banca:
  - l'esponente aziendale;
  - il partecipante;
  - il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- "parte correlata non finanziaria": una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari<sup>1</sup>. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive<sup>2</sup>. La nozione include anche il

---

<sup>1</sup> Si veda Circolare Banca d'Italia 285/2013, Parte III, Capitolo 1.

<sup>2</sup> Il totale delle attività complessive è pari a:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

partecipante e una delle seguenti parti correlate identificabile come società di partecipazioni e come impresa non finanziaria:

- il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- “soggetti connessi”:
    - le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una parte correlata;
    - i soggetti che controllano una parte correlata di cui ai precedenti alinea 2 e 3 della definizione sopra riportata, ovvero i soggetti sottoposti direttamente o indirettamente a comune controllo con la medesima parte correlata;
    - gli stretti familiari<sup>3</sup> di una parte correlata, nonché le società e le imprese controllate da questi ultimi;
  - “soggetti collegati”, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
  - “controllo”, ai sensi dell'art. 23 del TUB: i casi previsti dall'art. 2359 commi 1 e 2 del codice civile; il controllo previsto da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma di influenza dominante. Rilevano, nella definizione di controllo, anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso, si considerano controllanti:
    - i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa<sup>4</sup>;

---

<sup>3</sup> Ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, sono definiti “stretti familiari” di una parte correlata i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio, nonché i figli di quest'ultimo. Inoltre, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle citate Disposizioni, rilevano anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

<sup>4</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, ai patti in qualsiasi forma stipulati, alle clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- “influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione diretta e indiretta pari o superiore al 20% del capitale sociale, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate nei mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici, tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé un indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare, in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto<sup>5</sup>;
- iii. l'esistenza di transazioni rilevanti (intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, così come definite nella Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, nonché nei successivi paragrafi), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

---

<sup>5</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori e i sindaci, nonché il Direttore Generale;
- “partecipante”: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del TUB;
- “amministratori indipendenti”: gli amministratori in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto, ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario;
- “operazione con soggetti collegati”: la transazione con soggetti collegati che comporta l'assunzione di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

### **3. Identificazione e censimento dei soggetti collegati**

La banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei soggetti collegati sulla base delle informazioni disponibili, provvedendo altresì, nel continuo, ad assicurare l'aggiornamento dello stesso.

L'ufficio Segreteria di Banca Reale richiede con periodicità almeno annuale i dati necessari al censimento dei soggetti collegati e dei soggetti connessi. La stessa richiede ai soggetti collegati di trasmettere tempestivamente, quando se ne dia il caso, le eventuali modifiche o aggiornamenti ai dati comunicati.

L'area Crediti, sulla base delle informazioni fornite dall'ufficio Segreteria, provvede al censimento anagrafico dei soggetti collegati nel sistema informativo della banca, effettuando gli ulteriori approfondimenti sui nominativi comunicati. Inoltre, ha il compito di gestire il tempestivo aggiornamento delle stesse anagrafiche: in tale ambito, l'area Crediti riceve gli eventuali aggiornamenti circa l'identificazione dei soggetti collegati.

A tal fine, lo stesso si avvale della seguente documentazione:

- informazioni acquisite dai soggetti collegati per il tramite della Segreteria;
- informazioni eventualmente acquisite, anche da fonti esterne, in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- ulteriori informazioni in possesso delle funzioni/aree aziendali della banca.

In tale ambito, le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato.

Le informazioni sui soggetti collegati sono coerenti con quelle già censite dalla banca in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

#### 4. Limiti

La citata Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, stabilisce limiti prudenziali<sup>6</sup> di seguito riportati, riferiti ai Fondi Propri, a fronte dell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
	5% Fondi Propri	<b>Parti correlate non finanziarie</b>		
		5% Fondi Propri	7,5% Fondi Propri	15% Fondi Propri
		<b>Altre parti correlate</b>		
		7,5% Fondi Propri	10% Fondi Propri	20% Fondi Propri

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del TUB, ove si verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitti di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio. In particolare, in relazione a ciascun in sieme di soggetti collegati o alla complessiva operatività nei loro confronti, essa può stabilire limiti prudenziali consolidati e/o individuali più restrittivi di quelli previsti in via generale, imporre l'acquisizione di garanzie aggiuntive o altre condizioni, prevedere che le relative deliberazioni siano assunte con particolari cautele.



Ai fini della verifica dei limiti sopra riportati, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. A tal fine si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio, stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni<sup>7</sup>.

Nel caso in cui tra la banca e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'art. 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) del Regolamento UE 575/2013 (CRR)<sup>8</sup>.

Con riferimento alle esposizioni di natura creditizia, mensilmente la funzione Risk Management provvede alla verifica del rispetto dei suddetti limiti .

Qualora si verificasse il superamento delle suddette soglie, il Comitato Attivo e Passivo della banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali nei quali sono riportate le delibere degli organi aziendali.

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate dalla Direzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla disciplina segnaletica prudenziale.

## **5 Procedure deliberative**

### **5.1 Politica di gestione**

---

<sup>7</sup> Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte II, Capitolo 10, Sezione III.

<sup>8</sup> In particolare: nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infra-giornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

La banca, in ossequio al dettato normativo, ha predisposto, nella presente politica di gestione, specifiche procedure deliberative che integrano i limiti prudenziali per preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i soggetti terzi da condotte espropriative.

La banca, in applicazione del principio di proporzionalità, previsto dalla Banca d'Italia per le banche non quotate di minore dimensione, non ha costituito un apposito comitato interno al Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, nella definizione delle procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, rivestono un ruolo rilevante gli Amministratori indipendenti, i quali sono coinvolti nella fase di istruttoria e sono chiamati a esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

Gli Amministratori indipendenti sono identificati come tali dallo Statuto della banca (art. 10) e che risultino:

- indipendenti in seguito a verifica del Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità previste dalla normativa applicabile, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente;
- di volta in volta non in conflitto di interessi rispetto alla singola operazione oggetto di valutazione (ossia diversi dalla controparte dell'operazione e dai soggetti collegati alla controparte medesima).

Le procedure deliberative sono definite e aggiornate nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro, promosso dalla Direzione Generale, coordinato dall'ufficio Organizzazione, con il supporto delle funzioni aziendali di controllo, con il coinvolgimento degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, analizzate tramite approfondita istruttoria dalle strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, al fine di verificare la rispondenza delle soluzioni proposte a quanto richiesto dalla normativa e deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere vincolante, analitico e motivato sull'idoneità delle stesse degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori indipendenti e il Collegio Sindacale ricevono, con congruo anticipo, la proposta di definizione/modifica di tali procedure per formulare il parere analitico e motivato sull' idoneità delle procedure.

## 5.2 Operazioni con soggetti collegati

Le operazioni soggette alle suddette procedure deliberative, come individuate dalla normativa, sono (cfr. definizioni) le transazioni con soggetti collegati che comportano l'assunzione di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Costituiscono operazioni con soggetti collegati, le operazioni e i servizi bancari e finanziari resi dalla banca a tali soggetti o le attività di servizio (es.: consulenze, locazioni, manutenzioni) svolte da un soggetto collegato alla banca.

Alla luce dell'operatività della banca nonché delle proprie caratteristiche dimensionali, sono da ricomprendere nel perimetro delle operazioni<sup>9</sup>, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operazioni di credito (mutui, finanziamenti a breve/medio/lungo termine e crediti di firma);
- servizi di conto corrente;
- servizi finanziari di raccolta ordini, gestione patrimoniale, etc.;
- operazioni su immobili (compravendite e locazioni);
- acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- erogazione di contributi, omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- eventuali ulteriori situazioni di possibile conflitto di interessi.

Sulla base delle caratteristiche dell'operazione le procedure deliberative prevedono iter più o meno articolati.

---

<sup>9</sup> Per l'operatività relativa alle categorie di operazioni ivi identificate si fa rimando alle specifiche procedure, ai regolamenti o alle politiche interne pro tempore vigenti.

Le operazioni con i soggetti collegati si dividono principalmente in operazioni di maggiore rilevanza e operazioni di minore rilevanza, così come definite di seguito:

I. **“operazioni di maggiore rilevanza”**: tali sono le operazioni il cui indice di rilevanza del controvalore (ovvero il rapporto tra il controvalore dell’operazione e i Fondi Propri individuali) sia superiore alla soglia del 5%.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

L’indice di rilevanza del controvalore, così come definito nell’allegato B della Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013, è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e i Fondi Propri risultanti dal più recente Stato Patrimoniale pubblicato.

Il controvalore dell’operazione corrisponde a:

- per le operazioni in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le operazioni in strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell’operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

II. **“operazioni di minore rilevanza”**: la banca considera operazioni di minore rilevanza le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza, comprese tra 250.000 euro e la soglia del 5% dell’indice di rilevanza del controvalore; nell’ambito di quest’ultima categoria rientrano:

- a. le **“operazioni ordinarie”**, la banca considera come operazioni ordinarie, le operazioni di minore rilevanza:
  - con soggetti collegati;
  - rientranti nell’ordinaria operatività della banca<sup>10</sup>;

---

<sup>10</sup> Per “ordinaria attività” si intende l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi della banca (ossia le operazioni di impiego, i servizi e le operazioni bancarie, etc.) e delle attività di gestione che non siano classificabili come:

- “di investimento” (acquisto/cessione di attività immobilizzate, ad eccezione delle attività non correnti che siano possedute per la vendita, investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. “disponibilità liquide equivalenti”);
- “finanziarie” (attività che determinano modifiche della dimensione e della composizione del capitale propri o versato o dei finanziamenti ottenuti dalla banca).

- concludere a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard<sup>11</sup>.

Inoltre, le operazioni, per potersi qualificare come ordinarie, devono, altresì, rientrare nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria. In questo caso, nel definire tali operazioni, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività della banca<sup>12</sup>, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte con caratteristiche compatibili rispetto all'operazione compiuta.

- b. le "operazioni di importo esiguo" sono operazioni il cui controvalore sia inferiore o uguale a 250.000 euro<sup>13</sup>.

Sulla base di tale classificazione sono state modulate le procedure deliberative ed evidenziati i casi di esenzione e deroga.

### 5.2.1 Casi di esenzione

Tenuto conto della non appartenenza di Banca Reale a un gruppo bancario, non si considerano operazioni con i soggetti collegati:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia.

---

<sup>11</sup> Ai fini del presente documento, si considera che un'operazione sia conclusa a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" quando le condizioni rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- sono equivalenti a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- sono basate su tariffe regolamentate;
- sono basate su prezzi imposti;
- sono praticate a soggetti con cui la banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

<sup>12</sup> L'estraneità dell'oggetto dell'operazione, la non ricorrenza del tipo di operazione, le dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla banca, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali, le anomale caratteristiche della controparte rispetto al tipo di operazione compiuta costituiscono in dicità di anomalia che possono indicarne la non ordinarietà.

<sup>13</sup> Limite previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 3.7.1, per le banche il cui Patrimonio di Vigilanza è inferiore a € 500 milioni.

### 5.3 Operazioni di maggiore rilevanza

La delibera delle operazioni di maggiore rilevanza è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ogniqualvolta una funzione/area aziendale intenda proporre l'esecuzione di un'operazione con un soggetto collegato, così come definito nel presente documento, segue l'iter istruttorio e di delibera di seguito specificato.

#### 5.3.1 Fase istruttoria

La banca assicura che la funzione/area aziendale che entra in contatto con il soggetto collegato in fase di offerta del prodotto/servizio verifichi che l'operazione rientri tra quelle soggette alla presente disciplina. In particolare, è verificata la contemporanea sussistenza dei seguenti criteri:

- la controparte dell'operazione è un "soggetto collegato", incluso nell'elenco dei soggetti collegati;
- le operazioni con attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati sono contenute entro i limiti indicati dalla Banca d'Italia, previsti al paragrafo 4 del presente documento;
- l'operazione non è ricompresa tra i casi di esenzione o deroga indicati nel documento.

A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti sopra identificati, la funzione/area proponente predispone, con congruo anticipo, un'informativa completa e adeguata dell'operazione da trasmettere alla Segreteria Generale della Capogruppo affinché la sottoponga all'esame degli Amministratori indipendenti. Invia, quindi, alla Segreteria Generale della Capogruppo un flusso informativo circa l'avvio delle trattative, fornendo altresì le informazioni eventualmente richieste per la trasmissione agli Amministratori indipendenti.

In particolare, in tale informativa (o proposta di delibera):

- sono indicati il/i soggetto/i collegato/i coinvolto/i, la natura della correlazione e, ove conosciute, la natura e la portata degli interessi di tali soggetti nell'operazione;

- sono evidenziati, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione;
- sono descritte le caratteristiche, le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione;
- sono specificate le motivazioni economiche e la convenienza per la banca dell'operazione;
- sono indicate le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione;
- sono adeguatamente motivate le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- è riportato il calcolo dell'indice di rilevanza ed è altresì indicato se l'operazione supera o meno la soglia di maggiore rilevanza ritenuta significativa;
- sono illustrati gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- è indicato l'organo competente a deliberare l'operazione.

La Segreteria Generale della Capogruppo, ricevuta dalla funzione/area proponente la proposta di delibera avente a oggetto l'operazione con soggetto collegato, la mette a disposizione degli Amministratori indipendenti, avendo cura che costoro possano disporre, unitamente all'eventuale materiale allegato o di supporto, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'approvazione dell'operazione.

Gli Amministratori indipendenti sono chiamati a esprimersi, con un parere.

A tal fine:

- ricevono, con congruo anticipo, dalle funzioni/aree coinvolte nell'operazione con soggetti collegati completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera;
- esaminano le operazioni con i soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze dei soggetti competenti a deliberare;
- sono coinvolti nelle fasi di definizione dell'operazione e di istruttoria, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo. In tale ambito, gli Amministratori

indipendenti hanno la facoltà di richiedere informazioni, nonché di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria;

- formulano pareri preventivi e motivati sull'interesse della banca al compimento dell'operazione sottoposta ad analisi, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere rilasciato dagli Amministratori indipendenti deve risultare:

- motivato;
- formalizzato;
- supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Il parere preventivo rilasciato dagli Amministratori indipendenti all'organo competente a deliberare attiene:

1. all'interesse della banca al compimento dell'operazione;
2. alla convenienza;
3. alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Gli Amministratori indipendenti hanno la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritengano necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. Agli Amministratori indipendenti è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese<sup>14</sup> della banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'area/funzione che provvede all'istruttoria predispone ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza degli Amministratori indipendenti. Questi ultimi esaminano la documentazione ricevuta, tramite la Segreteria Generale della Capogruppo, e rilasciano all'organo deliberante un parere preventivo e motivato sull'interesse della banca al

---

<sup>14</sup> La banca definisce l'ammontare massimo di tali spese, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.



compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Dopo che gli Amministratori indipendenti abbiano rilasciato il proprio parere, la Segreteria Generale della Capogruppo invia la proposta di deliberazione, unitamente al suddetto parere, al Consiglio di Amministrazione.

Nei casi in cui: i) gli Amministratori indipendenti abbiano interesse nell'operazione, oppure ii) gli Amministratori indipendenti rilascino un parere negativo o condizionato a rilievi con riferimento a un'operazione con soggetto collegato rientrante tra quelle di maggiore rilevanza, la banca richiede un parere preventivo al Collegio Sindacale.

### **5.3.2 Fase deliberativa**

Il parere degli Amministratori indipendenti e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

La delibera delle operazioni con soggetti collegati, deve riportare adeguate motivazioni in merito:

- all'interesse della banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- le cause di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tali giustificazioni devono risultare dalla documentazione posta a corredo della delibera;
- nel caso in cui gli Amministratori indipendenti abbiano rilasciato un parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera, assunta dal Consiglio di Amministrazione, fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori indipendenti; sempre in caso di parere negativo o condizionato a rilievi espressi dagli Amministratori indipendenti viene richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante gli Amministratori indipendenti abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

## **5.4 Operazioni di minore rilevanza**

Le procedure di seguito descritte si applicano alle operazioni di minore rilevanza che non siano ordinarie né di importo esiguo.

### **5.4.1 Fase istruttoria**

La funzione/area aziendale che entra in contatto con il soggetto collegato in fase di offerta del prodotto/servizio, che verifichi che l'operazione rientra tra le operazioni di minor rilevanza, predispone un'informativa completa e adeguata alla Segreteria Generale della Capogruppo affinché la sottoponga all'esame degli Amministratori indipendenti. Invia, quindi, alla Segreteria Generale della Capogruppo un flusso informativo circa l'avvio delle trattative, fornendo altresì le informazioni eventualmente richieste per la trasmissione agli Amministratori indipendenti.

### **5.4.2 Fase deliberativa**

Le operazioni di minore rilevanza sono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati<sup>15</sup>, previo parere non vincolante degli Amministratori indipendenti (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di istruttoria.

Tramite la Segreteria Generale della Capogruppo, gli Amministratori indipendenti trasmettono all'organo competente a deliberare, che provvede all'eventuale delibera, il proprio motivato parere che deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei

---

<sup>15</sup> Per l'individuazione dei poteri delegati si rimanda ai singoli documenti di normativa interna che definiscono i limiti operativi per ciascun processo relativo alle operazioni nel perimetro del presente documento (es. Regolamento del processo del credito e relativi limiti operativi).

a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione delibere l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni degli Amministratori indipendenti.

## 5.5 Operazioni ordinarie

Le operazioni ordinarie rientrano nel perimetro delle operazioni di minore rilevanza, per le quali risultano soddisfatti i criteri di ordinarietà di cui al paragrafo 5.2. Nel caso di operazioni ordinarie, è previsto un iter semplificato, limitato alle seguenti attività:

- l'indicazione degli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi indicati al paragrafo 5.2 (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte);
- la predisposizione, con cadenza almeno annuale, di un flusso informativo, di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

Tale iter semplificato è applicato anche alle operazioni ordinarie con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole.

## 5.6 Operazioni di importo esiguo

Per le operazioni di importo esiguo non sono previsti vincoli procedurali oltre quelli eventualmente previsti dai vigenti regolamenti interni.

## 5.7 Operazioni ex art. 136<sup>16</sup> TUB

---

<sup>16</sup> **Articolo 136 del T.U.B. (Obbligazioni degli esponenti bancari)**

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa

Nei casi in cui all'operazione con soggetti collegati si applichi l'art. 136 del Decreto Legislativo n. 385/1993, la procedura autorizzativa da applicare è quella prevista dalle disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Obbligazioni degli esponenti bancari" ex art. 136 TUB, fermo restando che:

- sia attivata la procedura di istruttoria prevista nel presente documento;
- i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- la delibera fornisca adeguata motivazione in merito alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione risultino dalla documentazione a corredo della delibera;
- sia fornita al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle operazioni in capo a soggetti che, oltre a essere soggetti all'art. 136 TUB, si configurano quali parti correlate o soggetti collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013.

## 5.8 Operazioni del personale più rilevante

Al fine di restringere il più possibile il rischio di conflitto di interessi, la banca richiede al personale "più rilevante" dipendente, come definito nel documento "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione", di dichiarare qualora si trovino, nello svolgimento dei propri compiti, ad avere direttamente o indirettamente un proprio interesse, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca, in modo da permettere alle strutture aziendali della banca di porre in essere le azioni necessarie a evitare tali situazioni di conflitto.

---

deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

2. *Abrogato*

2-bis. *Abrogato*

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

Infine, per consentire un adeguato monitoraggio ex post da parte delle funzioni aziendali di controllo delle operazioni di cui al presente paragrafo è previsto un censimento cartaceo del personale più rilevante e dei rispettivi familiari di 1° grado nonché delle società da questi controllate.

## **5.9 Operazioni urgenti**

Nello Statuto non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

## 5.10 Delibere quadro

La banca assume delibere quadro per normare categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate.

In tale ambito, la funzione/area proponente, in considerazione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera-quadro, cumulativamente considerate:

- non applica il presente documento ove il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, si trovi al di sotto della soglia di esiguità ai sensi delle definizioni;
- segue l'iter istruttorio e deliberativo individuato dal presente documento negli altri casi per le operazioni di minore rilevanza o quello previsto per le operazioni di maggiore rilevanza.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere-quadro riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento e non possono coprire un periodo di tempo superiore a un anno.

Resta inteso che, laddove un'operazione, seppure inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità, determinatezza alla base della stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. Pertanto, a tale operazione si applicano le regole stabilite per ciascuna tipologia di operazione con soggetti collegati.

## 6 Controlli interni

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni della banca sono strutturati per assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dal presente documento. Essi perseguono, altresì, l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interessi inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della banca.

Il monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali assicurano che la banca dia piena attuazione alle disposizioni di vigilanza prudenziale.

In particolare:

- la funzione Risk Management:
  - effettua la misurazione del rischio delle operazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione e controlla la coerenza dell'operatività posta in essere con il livello di propensione al rischio definito;
  - misura e monitora, nel continuo, il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio riferiti ai soggetti collegati e della misura massima della totalità delle esposizioni verso i soggetti collegati;
  - valuta i rischi connessi con l'operatività verso i soggetti collegati nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP) e del RAF;
- la funzione Compliance verifica l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la funzione Internal Audit verifica la rispondenza dell'operatività con le procedure stabilite e segnala tempestivamente eventuali difformità al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l'esposizione complessiva della banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e, ove ritenuto opportuno, suggerisce revisioni alle procedure e agli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- l'area Crediti è deputata all'aggiornamento del registro dei soggetti collegati;
- la funzione Gestione e monitoraggio qualità del credito, nell'ambito dei propri compiti, individua eventuali posizioni, riconducibili a operazioni con soggetti collegati in materia creditizia, che evidenziano elementi di anomalia andamentale, di cui fornisce pronta informativa al Direttore Generale;
- l'area Finanza è deputata al monitoraggio delle operazioni su strumenti finanziari effettuati dalla proprietà che possono coinvolgere soggetti collegati: in caso di operazioni inerenti tale specifica attività, sarà cura dell'area, anche attraverso appositi scambi di flussi informativi, presidiare il potenziale superamento dei limiti complessivi;

- l'area Amministrazione, Pianificazione e Controllo verifica trimestralmente e annualmente i dati elaborati dalle procedure interne relativamente alle operazioni con soggetti collegati oggetto di segnalazione periodica in Banca d'Italia;
- la funzione Esternalizzazioni, di concerto con l'area Organizzazione e IT, monitora tempo per tempo che i contratti di servizio/forniture instaurati non siano riconducibili a soggetti collegati;
- l'ufficio Affari Legali monitora di volta in volta che i contratti stipulati non siano riconducibili a soggetti collegati e annualmente effettua una revisione dei contratti a tempo indeterminato o con rinnovo tacito e dei contratti di servizio/fornitura in essere.

Gli Amministratori indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

## **7 Flussi informativi**

La banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli organi aziendali di sovraintendere all'attuazione della regolamentazione interna e assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi agli organi sociali, tale da consentire un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso i soggetti collegati.

A tale scopo, le funzioni/aree proponenti forniscono alla funzione Risk Management, che provvede a redigere un'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, un report suddiviso per organo deliberante:

- sull'esecuzione e sulle principali caratteristiche delle operazioni con soggetti collegati per le quali è stato richiesto il parere preventivo agli Amministratori indipendenti;
- sull'attuazione delle delibere-quadro.

Le funzioni/aree proponenti trasmettono alla funzione Risk Management, che provvede a redigere un'informativa annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, un report a livello aggregato:



- sull'esecuzione di operazioni con soggetti collegati alle quali, in quanto ordinarie, non è stata applicata la procedura deliberativa di cui al precedente paragrafo 5.5;
- sull'esecuzione di operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole, alle quali non sia stata applicata la procedura deliberativa di cui al precedente paragrafo 5.5, in quanto nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati.

Dopo che l'organo competente ha approvato l'operazione con un soggetto collegato, copia della delibera è inviata, a cura della Segreteria Generale della Capogruppo, agli Amministratori indipendenti.

Le operazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e sulle quali gli Amministratori indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

## **8 Aggiornamento della policy**

La presente policy viene aggiornata con periodicità almeno triennale nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro, promosso dalla Direzione Generale, coordinato dall'ufficio Organizzazione, con il supporto delle funzioni aziendali di controllo, con il coinvolgimento degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale.

Il presente documento è comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

## **9 Destinatari e diffusione**

Del presente documento viene data opportuna diffusione all'interno dell'organizzazione aziendale e agli organi sociali; inoltre viene pubblicato senza indugio nel sito Internet della banca ed è a disposizione per eventuali richieste da parte della Banca d'Italia.

Le funzioni/aree interessate hanno l'onere di applicare quanto ivi normato.